

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Chiedo che l'articolo 23 divenga 33 e prenda il posto di quello proposto dalla Commissione.

Presidente. Si regolerà poi la numerazione degli articoli coordinandoli in base a questa proposta del ministro, che fa passare l'articolo 23 nelle disposizioni transitorie col numero 33.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Ora che è stabilita la distinzione fra i Crediti fondiari degli Istituti di emissione, dei quali si preoccupa a ragione l'onorevole ministro del Tesoro, e gli altri Istituti di credito fondiario, io mi fo iniziatore di un piccolo emendamento all'articolo 23 del Ministero divenuto 33.

Ove si dice: « Gl'Istituti potranno, per una sola volta, consentire ai mutuatari, i quali alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini del rimborso dell'intero mutuo di tanti nuovi semestri quante sono le rate scadute e non pagate, riportando sopra tutte le semestralità ancora dovute l'ammontare degli interessi di mora maturati » io aggiungerei qui: « e le spese giudiziali sostenute. » Siccome gl'Istituti di credito debbono essere rimborsati delle spese, che hanno cagionate i debitori morosi, credo che sarebbe una agevolazione ai debitori stessi il ripartire sulle rimanenti semestralità realmente la somma delle spese sostenute dagli Istituti, anziché costringerli a pagarle tutte in una volta.

Se la Commissione accetta questo emendamento, mediante esso sarà alleviata alquanto la condizione dei debitori, ed io ne sarò lietissimo.

Presidente. Dunque si tratta di aggiungere in fondo al primo capoverso le parole « e le spese giudiziali sostenute. » La Commissione accetta l'emendamento?

Balenzano, relatore. Sì.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 23, ora 33, con questo emendamento:

« Gl'Istituti potranno, per una sola volta, consentire ai mutuatari, i quali, alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini del rimborso dell'intero mutuo di tanti nuovi semestri quante sono le rate scadute e non pagate, riportando sopra

tutte le semestralità ancora dovute l'ammontare degli interessi di mora maturati e le spese giudiziali sostenute.

« In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'Erario e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire tre. »

(È approvato).

Viene ora l'articolo 34 del disegno di legge della Commissione:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche agl'Istituti di Credito fondiario in liquidazione. »

Ma prima bisogna approvare l'articolo 31 della Commissione, che era rimasto sospeso, perchè il ministro di agricoltura proponeva che fossero aggiunte le parole « legge 8 agosto 1895. »

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Riguardo all'articolo 31 dichiaro di aver preso un equivoco.

Io credeva che, quando il mio collega ha parlato della legge 8 aprile 1885, parlasse di quella n. 486 « Provvedimenti di finanza e di tesoro. » Invece egli parlava della legge 8 agosto 1885 che accenna ai crediti fondiari da istituirsi, n. 519: ecco l'equivoco.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 31 del disegno di legge coll'aggiunta fatta del Ministero, cioè mettendo in seguito alle altre leggi, anche la legge 8 agosto 1895 n. 519.

(È approvato).

Ora, poi, all'articolo 34 della Commissione l'onorevole ministro del tesoro propone il seguente emendamento:

« Le disposizioni della presente legge per quella parte che non sia stata regolata dalle disposizioni contenute negli allegati R ed S della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono applicabili agli Istituti di credito fondiario in liquidazione. »

La Commissione accetta tale nuova dizione?

Balenzano, relatore. La Commissione l'accetta.

Presidente. Metto a partito questo articolo così modificato.

(È approvato).